



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-7**

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Marzo il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progetti Per La Citta', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SILCAP SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, ART. 163 D.Lgs. 50/2016, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL CIV. 26 E DI TUTTE LE OPERE A CORREDO - A GENOVA VOLTRI".  
C.U.P. B33H19001930004 - C.I.G.8140924701 -MOGE 20443

Adottata il 05/03/2020  
Esecutiva dal 05/03/2020

05/03/2020

CARDONA GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-7**

OGGETTO PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SILCAP SRL, A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, ART. 163 D.Lgs. 50/2016, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI SEDE STRADALE DI VIA SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL CIV. 26 E DI TUTTE LE OPERE A CORREDO - A GENOVA VOLTRI".  
C.U.P. B33H19001930004 - C.I.G.8140924701 -MOGE 20443

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Giorgio Grassano;

Premesso che:

- nelle giornate del 22-23-24 novembre 2019, la città di Genova è stata interessata da eccezionali eventi meteo-idrologici avversi, che hanno determinato diverse situazioni di danno grave e di pericolo per la pubblica incolumità;
- per l'evento di cui trattasi, la Regione Liguria ha richiesto al Governo la dichiarazione dello Stato di Emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 1, lettera e) e dell'art.24, comma 1 del D.Lgs 1/2018;
- con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019 è stato nominato, quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra, il Presidente della Regione Liguria;
- in relazione a detto evento la Civica Amministrazione ha posto in essere tutte le possibili azioni urgenti finalizzate al superamento della grave situazione, attivando anche interventi tramite le procedure di Somma Urgenza;

Considerato che:

- con verbale di somma urgenza del 26/11/2019, Prot. 414919.I del 02/12/2019, è stata disposta ai sensi dell'art.163 del D. Lgs.n.50/2016 l'immediata esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto di sede stradale e di tutte le opere a corredo a seguito dell'evento del 20 - 22/11/2019,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

individuando a tal fine l'impresa SILCAP S.r.l. con sede legale in Genova, via F. Aprile 31/13 Cap 16129, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108;

- le opere previste per i lavori di somma urgenza, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada di via Superiore dei Giovi a Genova Voltri c/o il civ. 26, sono quantificate per un importo complessivo dei lavori stessi, "a misura", quantificandone l'importo in Euro 506.119,27, di cui Euro 37.000,00 spese per attuazione di piani di sicurezza ed Euro 46.477,09 per opere in economia, il tutto come da Q.E. contenuto nella D.D. n. 30 del 19/12/2019e sotto riportato:

#### QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Interventi su Via Sup Giovi

#### LAVORI IN APPALTO (A)

Importo lavori a misura	€ 563.522,91
oneri della sicurezza	€ 37.000,00
opere in economia	€ 46.477,09

**Totale importo a base di gara € 647.000,00**

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE (B)

##### Spese tecniche - IVA inclusa

Progettazione, coordinamento sicurezza, collaudo, rilievi, spese di gara € 64.700,00

---

**TOTALE SPESE TECNICHE e DI GARA € 64.700,00**

##### Oneri aggiuntivi - IVA inclusa

Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 [2%] € 12.940,00

Somme per lavori in economia e imprevisi € 7.060,00

Acquisizione di aree, espropri, accordi bonari e indennizzi € -

---

**TOTALE ONERI AGGIUNTIVI € 20.000,00**

##### Imposte di legge

IVA sulle spese tecniche (22%)

IVA sui lavori in appalto (22%) € 142.340,00

---

**TOTALE IMPOSTE DI LEGGE € 142.340,00**

**Totale somme a disposizione della Amministrazione € 227.040,00**

#### FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Lavori in appalto (A) € 647.000,00

Somme a disposizione (B) € 227.040,00

---

**Totale finanziamento (A+B) € 874.040,00**

ribasso su lavori a misura 25% 140.880,73 €

IVA su ribasso 30.993,76 €

**Totale tenuto conto del ribasso 702.165,51 €**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 12/12/2019 è stato approvato il suddetto intervento di somma urgenza per un importo complessivo di € 874.040,00

- la spesa complessiva di cui al precedente quadro economico trova copertura finanziaria come meglio illustrato nella Determinazione Dirigenziale n. 2019-270.0.0.-30 adottata in data 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;

- la Direzione Progetti per la Città ha verificato, con esito positivo il possesso dei requisiti di carattere generale in capo al predetto operatore economico ed espresso relativo nulla osta alla predisposizione del presente provvedimento di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione in capo allo stesso;

- i lavori in argomento, trattandosi di somma urgenza disposta ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 50/2016, sono stati affidati in deroga alle previste norme sull'affidamento dei lavori;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuto affidamento con verbale di somma urgenza del 26/11/2019 (prot. 414919.I del 2/12/2019), redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società SILCAP S.r.l. con sede legale in Genova, via F. Aprile 31/13 Cap 16129, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.00332340108, dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza della scarpata adiacente il civico 26 di Via Superiore dei Giovi a Genova Voltri, derivanti dagli eventi metereologici avversi dei giorni 20 e 22 novembre 2019;
2. di prendere atto che l'ammontare complessivo delle opere previste per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada adiacente il civico 26 di Via Superiore dei Giovi a Genova Voltri è quantificato in complessivi Euro 506.119,27, di cui Euro 37.000,00 spese per attuazione di piani di sicurezza ed Euro 46.477,09 per opere in economia come risulta dal quadro economico riportato in parte narrativa;
3. di approvare il relativo schema di contratto, sottoscritto dall'impresa e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si applicherà uno sconto percentuale del 25,00% sull'importo dei lavori a misura di Euro 563.522,91, per un ribasso pari ad Euro 140.880,73;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di approvare i contenuti tutti del verbale di somma urgenza del 26/11/2019, prot. 414919.I del 2.12.2019, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società SILCAP S.r.l., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che la somma complessiva di Euro 874.040,00 risulta congrua sulla base dei prezzi applicati per altri appalti di lavori analoghi, nonché in rapporto all'oggetto dell'incarico e all'ammontare delle opere, ed è finanziata mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 con avanzo accantonato per eventi atmosferici iscritti a Bilancio 2019, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale N. 2019-270.0.0.-30;
7. di dare atto che è stato verificato il possesso, da parte dell'aggiudicataria, dei prescritti requisiti e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;
8. di autorizzare la liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale sullo stato finale dei lavori eseguiti;
9. di provvedere a cura dell'Area delle Risorse Tecnico Operative agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 2), demandando al competente Ufficio dell'Area la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
10. di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione si darà atto del costo effettivo sostenuto dalla Amministrazione;
11. di provvedere a cura dell'Area delle Risorse Tecnico Operative alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990.

IL DIRETTORE  
Arch. Giuseppe Cardona

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

SETTORE GEOTECNICA, IDROGEOLOGIA ESPROPRI E

VALLATE

SCHEMA DI CONTRATTO

FRA IL COMUNE DI GENOVA E L'IMPRESA SILCAP S.R.L. PER  
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163  
D.Lgs. 50/2016, RELATIVI ALL' INTERVENTO PER LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA SUPERIORE  
DEI GIOVI C/O IL CIV. 26, E DI TUTTE LE OPERE A CORREDO, A  
GENOVA VOLTRI A SEGUITO DELL'EVENTO  
METEOROLOGICO DEL 20-22/11/2019.

L'anno 2020, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in  
Genova,

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

**tra**

il **COMUNE di GENOVA**, nella veste di Stazione Appaltante, con sede in  
Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da  
Arch. Grassi Mirco nato a Genova il 31 marzo 1955, domiciliato presso la  
sede del Comune, nella qualità di Direttore, in esecuzione del Provvedimento  
del Sindaco n°. Ord..-2015-353 in data 02/10/2015;

**e**

La ditta SILCAP s.r.l., di seguito, per brevità, denominata ditta SILCAP,  
con sede legale in Via F. Aprile, 31/13 Cap 16129 Genova, codice

fiscale/partita IVA numero 00332340108 rappresentata dal Geom.

Massimiliano Moro, nato a Genova il 26.02.1957, e domiciliato presso la

sede dell'impresa in qualità di Legale Rappresentante

### **PREMESSO**

- che con verbale in data 2/12/2019 (prot. 2019/414919.I) si è proceduto alla

consegna, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, all'Impresa SILCAP,

come sopra identificata, dei lavori **DI SOMMA URGENZA, RELATIVI**

**ALL' INTERVENTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA**

**DELLA SEDE STRADALE DI VIA SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL**

**CIV. 26 E DI TUTTE LE OPERE A CORREDO, A SEGUITO**

**DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 20-22/11/2019.**

- che si è proceduto, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 163 D.Lgs.

50/2016, alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della

copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della

Stazione Appaltante;

- che con D. D. n. 270.0.0 - 30 del 19/12/2019, sono stati approvati i lavori di

somma urgenza diretti a ristabilire il normale deflusso delle acque di

scorrimento, compresi gli interventi affidati sensi dell'art.163 del D.Lgs.

50/2016;

**Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente**

**atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto**

**segue.**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. Il Comune di Genova affida alla ditta SILCAP, che, avendo sottoscritto il

verbale di consegna in data 26/11/2019 prot. 2/12/2019 2019/414919.I,  
accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori **DI SOMMA  
URGENZA, RELATIVI ALL' INTERVENTO PER LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA  
SUPERIORE DEI GIOVI C/O IL CIV. 26 E DI TUTTE LE OPERE A  
CORREDO, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL  
20-22/11/2019.**

La ditta SILCAP si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al  
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 2. Capitolato .**

I lavori di che trattasi vengono conferiti ed accettati sotto l'osservanza piena,  
assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle  
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato  
Generale approvato con DM LL.PP. 19.4.2000 n. 145, per quanto ancora  
vigente e compatibile con le disposizioni del D.Lgs 163/2006;

**Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo complessivo, al netto dell'I.V.A. finale, ammonta a Euro  
506.119,27 (cinquecentoseimilacentodiciannove/27), di cui Euro 37.000,00  
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, Euro 46.477,09 per opere in  
economia.

2. Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'articolo 53,  
quarto comma- secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari  
di cui alla perizia giustificativa dei lavori ex art. 163, comma 4, D.Lgs.  
50/2016, con l'applicazione del ribasso offerto dal soggetto affidatario  
costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari



contrattuali.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 4- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 26/11/2019, per le motivazioni di cui al verbale di consegna più volte citato, e debbono essere terminati entro 180 giorni il 25/5/2020.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs n. 50/2016 l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei

rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo inoltre cura di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

#### **Articolo 5- Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale ( pari a euro 506,12);

.2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10 % (dieci percento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 6- Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, trova all'uopo applicazione l'articolo 107 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **Articolo 7. Oneri a carico dell'affidatario.**

1. Sono a carico della ditta SILCAP tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui all'art 22/23 del presente contratto.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. L'Impresa medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### **Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori "a misura" è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto dall'Impresa affidataria.

#### **Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto

dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

**Articolo 10. Pagamenti.**

1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 35 del Codice degli appalti è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) del valore del contratto di appalto, pari a € 102.223,85 (centoduemiladuecentoventitre/85).

2. il pagamento di quanto dovuto avverrà ogni 90 gg a seguito della presentazione della fattura.

Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del 'presente contratto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'affidatario. L'irregolarità del suddetto DURC è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione per il pagamento di quanto dovuto.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento di quanto dovuto.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a diecimila Euro, I.V.A. compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute

al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. cit. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 4, del D.M.E. e F. cit., senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui dell'art.3, comma 3, del D.M.E. e F. cit., il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L 136/2010, il C.U.P. dell'intervento é B33H19001930004 e il C.I.G. 8140924701.

Ai sensi dell'art 3 della L. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.

L'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 regola la cessione di crediti già

maturati. In particolare, la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

**Articolo 11- Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

1.L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga entro tre mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dei lavori fino

all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge;

resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate.

**Art. 12-Risoluzione del contratto.**

1. Ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite

avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle

finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dall'art. 135, comma 1, del D.Lgs.163/2006, ossia

qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti

dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis,317,318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del

codice di procedura penale, nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori

o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli



obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.135, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006, qualora, nei confronti dell'affidatario, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 137 del D.Lgs. 163/2006, nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
- e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

h) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;

i) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

l) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del Direttore di Cantiere al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in fase operativa;

m) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

n) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art 113, comma 1, del D.Lgs.163/2006, l'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

**Articolo 13 Tracciabilità dei pagamenti.**

La ditta SILCAP, consapevole dei vincoli di cui agli artt. 10 e 13 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n.136/2010, così come modificata dalla Legge n.217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n.187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 del presente contratto.

In caso di subcontratto, l'Impresa medesima, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**Articolo 14. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al dieci per cento di quello contrattuale, procede ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Genova.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. La ditta SILCAP è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. La ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia**

L'impresa SILCAP Costruzioni speciali ha prodotto la comunicazione antimafia ex art. 87 D. Lgs. 159/2011

In caso di variazioni societarie, che dovranno essere tempestivamente comunicate dall'affidatario alla Prefettura e al Comune, si procederà a nuova richiesta, qualora le variazioni stesse riguardino soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. cit.

Nell'eventualità in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga comunicazione/informazione antimafia interdittiva, l'Amministrazione recederà, ai sensi di legge, immediatamente dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Articolo 17. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. la ditta SILCAP assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro 200.000,00 e che preveda una garanzia per

responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al DM 123/2004. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'affidatario sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'affidatario ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 163/2006.

Al termine dei lavori, l'emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, ex articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 sull'importo della rata di saldo.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Genova, i seguenti documenti:

- il verbale di consegna ex art. 163 D. Lgs. 50/2016 in data 06/9/2016-prot.NP 1376/2016;

- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto

#### **Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163- Codice dei contratti pubblici, il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.Lgs. 18.4. 2016 n. 50, il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145, il Regolamento della Civica Amministrazione in materia di acquisizione in economia di lavori. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e- pertanto-nel testo attualmente vigente.

#### **Articolo 21 Elezione del domicilio**

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 la ditta SILCAP elegge domicilio in Genova presso:

- gli uffici comunali

- altro

#### **Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dell' affidatario.

2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

6. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di 5 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengano apposti sulla copia analogica del presente contratto e allegati, conservati gli atti dell'ufficio.

La Stazione Appaltante

L'affidatario





COMUNE DI GENOVA

**VERBALE SOMMA URGENZA**  
(Art.163 D.Lgs 50/2016)

Il sottoscritti Geol. Stefano Battilana e Geol. Giuseppe Caggia, in qualità di *Tecnici Geologi* del Settore Geotecnica ed Idrogeologia Espropri e Vallate della Direzione Attuazione Nuove Opere, a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale il 20 e 22 novembre 2019, il giorno 26 novembre 2019, alle ore 12.00, si sono recati a Voltri in via Superiore dei Giovi presso il civico 26 in prossimità del dissesto che ha coinvolto la sede stradale che unisce Voltri con la località Canellona .

Accertato che il sito, a seguito delle ulteriori abbondanti piogge degli ultimi giorni, ha subito un'evoluzione negativa, con cedimenti della scarpata sovrastante e sottostante la sede stradale, in particolare il cedimento stradale coinvolge un tratto di circa 50 metri, di cui la parte più colpita ha subito un cedimento di circa una ventina di centimetri, per un tratto di circa dieci metri si ritiene pertanto di dover agire con interventi urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale messa in sicurezza dell'intero settore interessato ed in particolare della viabilità, che è per il momento interdetta alla circolazione.

*Pertanto a seguito di quanto appena descritto, appare necessario procedere senza alcun indugio all'IMMEDIATO avvio dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità*

Preso atto che la ditta SILCAP S.r.l., contattata d'urgenza in quanto ditta di fiducia, si è detta disponibile ad eseguire immediatamente le lavorazioni necessarie a rimuovere lo stato di pericolo consistenti in:

1. Realizzazione di micropali disposti lungo il ciglio di valle a contenere il fenomeno gravitativo;
2. Realizzazione di una rete di canalette per la regimazione delle acque di ruscellamento;
3. Eventuale intercettazione delle acque sottocorticali mediante posa di pannelli Gabbiodren, atto a garantire la stabilizzazione delle coltri e la diminuzione delle spinte sulle opere di contenimento.

Ritenuto che i suddetti lavori rivestono i caratteri di somma urgenza per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010

si dispone

l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui al presente verbale, rientranti nella categoria OS21 di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, in quanto indispensabili per rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, e l'affidamento alla Ditta SILCAP S.r.l..



## COMUNE DI GENOVA

Il Geom. Massimiliano Moro, in qualità di legale rappresentante della ditta sopra citata, con la sottoscrizione del presente verbale dichiara di aver preso visione di luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare, salvo imprevisti

La ditta prende atto che i rifiuti prodotti durante la lavorazione sono di proprietà della ditta esecutrice in qualità di produttore degli stessi; la medesima dovrà gestirli in conformità al vigente Codice dell'Ambiente e dovranno essere trasportati presso discariche regolarmente autorizzate al conferimento di detti materiali.

Genova, li 26/11/2019

Il Funzionario Tecnico  
Geol. Stefano Battilana

Il Funzionario Tecnico  
Geol. Giuseppe Caggia

Il R.U.P.

Geol. Giorgio Grassano

L'Impresa per accettazione